

Resp. Proced.: Dr. E. De Pascale

Resp. Istrut.: Dr.ssa LR Di Adamo

COMUNICAZIONE N. 49

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI
ODONTOIATRI

LORO SEDI

Cari Presidenti,

per opportuna conoscenza si trasmette in allegato la comunicazione del MEF prot. n. DT 15445 - 04/03/2021, avente ad oggetto Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n.175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2019 (art. 17 del D.L. n. 90/2014). A tal proposito si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti.

Gli OMCeO, attraverso l'applicativo Partecipazioni, potranno trasmettere i provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e il censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31/12/2019.

Si ricorda che gli OMCeO devono comunicare le partecipazioni in soggetti di forma giuridica anche non societaria (es. fondazioni, consorzi, aziende speciali, ecc.) e le informazioni relative ai propri rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipati o meno.

Per entrambi i richiamati adempimenti, è previsto l'obbligo di comunicazione anche in caso di assenza di partecipazioni. In quest'ultima ipotesi si dovrà caricare a sistema il provvedimento, adottato dall'organo competente, attestante la non detenzione di partecipazioni in società e/o in soggetti in forma giuridica non societaria. La suddetta comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso l'applicativo Partecipazioni, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP.

Il sistema resterà aperto per l'invio delle comunicazioni fino al 28 maggio 2021. Si segnala altresì che ad oggi non è stata prevista nessuna proroga.

OGGETTO: Adempimento portale partecipate. Avvio rilevazione dati al 31.12.2019

Si ricorda che gli OMCeO dovranno alla scadenza di ogni anno predisporre l'atto deliberativo di assenza detenzione partecipazione rispetto all'anno precedente.

Riassumendo gli OMCeO dovranno:

- entro il 28 maggio p.v. adottare (se non disposto) e trasmettere nell'applicativo il provvedimento di assenza e/o detenzione di partecipazioni al 31 dicembre 2019. Nel caso di possesso, nell'applicativo bisognerà compilare anche le schede relative ai propri rappresentanti in organi di governo di società ed enti;
- inviare il suddetto provvedimento a mezzo pec alla competente Sezione Regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;
- ogni anno, entro il 31 dicembre dell'anno n (esempio 2021), adottare il provvedimento di assenza detenzione partecipazione riferito all'anno precedente, al 31 dicembre dell'anno n-1 (esempio 2020). Il suddetto provvedimento dovrà essere inserito nella piattaforma nell'anno n+1 (esempio 2022) e comunque entro apposita scadenza prestabilita dal Dipartimento del tesoro.

Si segnala, infine, che sul sito del Dipartimento del tesoro e nella home page dell'applicativo Partecipazioni (area riservata ai soli utenti abilitati) sono disponibili gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche", le istruzioni operative nonché l'ulteriore documentazione utile per la comunicazione.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si inviano i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Filippo Anelli

Firmato digitalmente da

FILIPPO ANELLI

CN = ANELLI FILIPPO
O = FNOMCEO
C = IT

ALL.1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs.82/2005



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO
ex DIREZIONE VIII - Ufficio IV

Alla C.A. del Responsabile delle partecipazioni

Documento firmato digitalmente inviato a mezzo PEC

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n.175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2019 (art. 17 del D.L. n. 90/2014).

Si informa che, a partire dal 3 marzo 2021, le Amministrazioni pubbliche possono comunicare, attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portalesoro.mef.gov.it>, i dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2019 (art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP) e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2019 (art. 17 del D.L. n. 90/2014).

Il sistema resterà aperto per l'invio delle comunicazioni fino al 28 maggio 2021.

L'applicativo è stato sviluppato per assolvere, contestualmente e in maniera integrata, ai due adempimenti in oggetto.

Le Amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del TUSP devono comunicare, per le partecipazioni in società oggetto di revisione periodica, oltre alle informazioni richieste per il censimento annuale, anche le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispetto del TUSP, contenute nel provvedimento di revisione delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2019 (art. 20, commi 1 e 2) e nella relazione sullo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione - riferito alle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2018 - (art. 20, comma 4) da adottare entro il 31 dicembre 2020; esse devono altresì caricare nell'applicativo i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

Si precisa che i provvedimenti possono essere inviati alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP (Struttura) esclusivamente attraverso l'applicativo *Partecipazioni*, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP.

Inoltre, tutte le Amministrazioni devono comunicare le partecipazioni in soggetti di forma giuridica non societaria (es. fondazioni, consorzi, aziende speciali, ecc.) e le informazioni relative ai propri rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipati o meno.

Per entrambi i richiamati adempimenti è previsto l'obbligo di comunicazione anche in caso di assenza di dati, prestando esplicita dichiarazione da inoltrare attraverso l'applicativo. Nel caso di Amministrazioni soggette al TUSP deve essere comunque caricato a sistema il provvedimento, adottato dall'organo competente, attestante la non detenzione di partecipazioni in società.

Nel ricordare che i dati comunicati sono utilizzati dalla Struttura per il monitoraggio del rispetto del TUSP nonché dalla Corte dei conti per la consueta attività di referto e controllo, si raccomanda di prestare la massima attenzione nell'inserimento delle informazioni.

Le istruzioni operative per la comunicazione sono disponibili sul sito del Dipartimento del tesoro e nella home page dell'applicativo *Partecipazioni* (area riservata ai soli utenti abilitati).


Richieste di supporto alla comunicazione dei dati possono essere inviate per posta elettronica a: supportotematicopatrimonio@mef.gov.it.

Per problemi di accesso all'applicativo è disponibile la funzionalità "Richiesta Assistenza" sulla Home page del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>.

IL DIRIGENTE GENERALE

Filippo Giansante

Firmato digitalmente da:



Si prega di non inviare e-mail di risposta o richieste di informazioni alla casella di posta elettronica certificata da cui la presente lettera è stata trasmessa.